

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA  
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' CLONALE DI PIOPPA DENOMINATA  
ALERAMO**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a ..... il .....

E

la ditta ..... (di seguito DITTA) con sede legale in ..... Codice Fiscale ..... e Partita IVA, nella persona del Sig. ...., nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a ..... il .....

**PREMESSO CHE**

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) dello Statuto, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Casale Monferrato del Centro di ricerca Foreste e Legno (CREA) è stata costituita la varietà clonale di pioppo denominata 'Aleramo', iscritta con decreto MiPAAF n. 75568 del 06/11/2015 nel Registro Nazionale dei Materiali di Base (RNMB) nella categoria "controllati";
- tale varietà è protetta con privativa comunitaria per novità vegetale n. 38492 del 07.07.2014, rilasciata dal CPVO (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) ed il CREA è titolare dei relativi diritti;
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Foreste e Legno ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il \_\_\_\_\_ (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte finalizzate alla sottoscrizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà clonale di pioppo 'Aleramo' ;
- la DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. ....del .....)
- ad ottenere un contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà clonale di pioppo 'Aleramo';
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Foreste e Legno, con determina direttoriale prot. n..... del ....., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di moltiplicazione in Italia della varietà clonale di pioppo 'Aleramo', con possibilità di

commercializzazione nel solo territorio italiano, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nel settore dell'arboricoltura da legno e/o pioppicoltura e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della varietà;

- il CREA si riserva la facoltà di concedere la licenza non esclusiva anche ad altri soggetti, nel medesimo o in altri territori, per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà clonale di pioppo 'Aleramo';
- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza non esclusiva, del diritto di moltiplicare in Italia ai fini della diffusione commerciale nel territorio italiano, la varietà di clonale di pioppo 'Aleramo';

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione in Italia ai fini della valorizzazione commerciale nel solo territorio italiano della varietà clonale di pioppo denominata 'Aleramo';

Eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori del territorio italiano dovranno essere autorizzate dal CREA con atto scritto in cui saranno definite le specifiche condizioni contrattuali.

La commercializzazione potrà riguardare solo pioppelle di uno o due anni mentre la vendita di altre tipologie vivaistiche (talee o astoni) dovrà essere preventivamente autorizzata dal CREA, in riscontro a richiesta scritta pervenuta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale di qualità, in ottemperanza alla normativa vigente, e in buono stato fitosanitario. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento dello stato fitosanitario e ai relativi controlli sanitari e varietali saranno ad esclusivo carico della DITTA.

### **Art. 3 - Riconoscimento del costituente, mantenimento in purezza e responsabilità**

La DITTA riconosce il CREA quale costituente della varietà clonale di pioppo 'Aleramo' ed assume, con il presente contratto di concessione "non esclusiva", la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale in Italia della stessa.

Il mantenimento in purezza del clone 'Aleramo' e quanto ad esso collegato è sotto la responsabilità del CREA, che provvederà a produrre e fornire alla DITTA un quantitativo iniziale di 200 astoni del clone, della lunghezza di almeno 1 metro, per l'ottenimento delle talee di base necessarie alla costituzione di un barbatellaio di prima moltiplicazione e/o di vivai. Le talee prodotte nel barbatellaio di prima moltiplicazione potranno essere utilizzate per l'allestimento di vivai condotti dalla DITTA su terreni di proprietà o presi in affitto, la quale potrà provvedere alla vendita delle pioppelle di uno o due anni, per impianti da realizzare sul solo territorio italiano. Quantitativi

superiori di materiale di moltiplicazione (astoni di almeno 1 metro) potranno essere forniti dal CREA, previa richiesta da presentare entro il mese di dicembre, con un anno di anticipo rispetto alla consegna del materiale.

Sia i barbatellai che i vivai non potranno esser mantenuti oltre la durata del presente Contratto; pertanto al termine della concessione la DITTA dovrà distruggere le piante e i ceppi risultanti, a proprie spese e sotto il controllo del CREA, o soggetto da esso delegato.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di monitoraggio e certificazione fitosanitaria, come previsto dalla normativa fitosanitaria vigente.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà, dietro semplice richiesta ed a proprie spese, di verificare l'identità genetica e lo stato sanitario del materiale di propagazione.

#### **Art. 4 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata di dieci (10) anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, salvo risoluzione o recesso ai sensi degli Artt. 11 e 12, ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

#### **Art. 5 - Gestione finanziaria e corrispettivi**

Per il diritto di moltiplicazione e commercializzazione in Italia del clone 'Aleramo' la DITTA si impegna a riconoscere annualmente al CREA, che emetterà regolare fattura entro il mese di marzo, un corrispettivo di € 1.360,00 (milletrecentosessanta/00) + IVA di legge. Detto importo sarà versato al CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il mancato pagamento di una rata entro la data indicata darà luogo all'applicazione della clausola risolutiva prevista nel contratto.

*(eventuale)* La DITTA, nuova licenziataria della varietà clonale di pioppo 'Aleramo', si impegna al riconoscimento di detto importo a partire dal secondo anno successivo alla stipula del presente contratto.

*(eventuale)* La DITTA, già licenziataria della varietà clonale di pioppo 'Aleramo', e quindi già detentrica di barbatellai e vivai per l'ottenimento di materiale di riproduzione, si impegna a versare comunque al CREA il corrispettivo relativo all'ultima annata del precedente contratto, oltre a versare l'importo pattuito di € 1.360,00 + IVA di legge a partire dal primo anno successivo alla stipula del presente contratto.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato a *"CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria"* - IBAN IT 19S0100503382000000218660 - BIC/SWIFT: BNLIITRR, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica, quando richiesto.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente ai termini di pagamento stabiliti, riservandosi, in caso di inadempienze gravi, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

## **Art. 6 Diligenza della DITTA**

La DITTA si impegna a:

- realizzare i barbatellai ed i vivai del clone denominato 'Aleramo', esclusivamente in terreni di sua proprietà o presi in affitto
- non impiantare barbatellai e vivai di produzione e non commercializzare talee, pioppelle o altro materiale di propagazione del clone denominato 'Aleramo' al di fuori del territorio italiano;
- non impiantare barbatellai e vivai di produzione in terreni di aziende di terzi e non stipulare contratti di sub-licenza con terzi;
- condurre i barbatellai ed i vivai del clone denominato 'Aleramo' nel rispetto delle buone pratiche colturali, in modo che le pioppelle ottenute, siano esenti da difetti, di buona qualità e rispondano alla normativa vigente sul materiale di moltiplicazione;
- informare il CREA in merito al verificarsi in vivaio di avversità biotiche (insetti, malattie crittogamiche, virus e batteri) ed abiotiche che potrebbero compromettere la qualità e la sanità del materiale di moltiplicazione;
- ottenere dal cliente, al momento dell'acquisto, l'impegno di non moltiplicazione del materiale vegetale del clone di pioppo 'Aleramo', in due originali (uno da conservare a cura del vivaista ed uno da trasmettere al CREA). Nel caso di accertamento di moltiplicazione illegale da parte dell'utilizzatore finale, il concessionario sprovvisto dell'impegno di non moltiplicazione del materiale debitamente firmato dall'utilizzatore finale, sarà ritenuto giuridicamente responsabile.
- trasmettere al CREA una copia in originale degli impegni di non moltiplicazione, debitamente firmati dai clienti, ed una copia del registro delle uscite delle pioppelle vendute del clone denominato 'Aleramo' entro il 30 giugno di ogni anno, con indicazione di:
  - nome, cognome, indirizzo dei clienti;
  - quantità di piante vendute;
  - data di consegna e località in cui sarà effettuato l'impianto.

## **Art. 7 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di consentire i controlli previsti, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, sede di Casale Monferrato, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione relativa ai barbatellai e ai vivai per l'ottenimento delle pioppelle del clone denominato 'Aleramo' riportante località ed ubicazione e numero di piante a dimora. Tale dichiarazione dovrà essere in linea con i quantitativi di piante controllate e successivamente certificate dagli Organi Ufficiali responsabili del Servizio di Certificazione. In particolare ogni dichiarazione dovrà riportare oltre all'indirizzo ed alle indicazioni per l'accesso (es. comune, località, strada, azienda, ecc.) altre informazioni quali: data dell'impianto, superficie, distanza tra le file, distanza delle piante sulla fila, numero totale di talee o astoni del clone denominato 'Aleramo' utilizzate e numero di piante (barbatelle e pioppelle) presenti in vivaio per ciascuna particella e/o per lotto.

Il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, allevamento e commercializzazione del materiale di propagazione del clone 'Aleramo', senza alcun preavviso.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di materiale vegetale commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed

effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione fitosanitaria del clone 'Aleramo'.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome del clone denominato 'Aleramo' in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare il CREA quale costituente del clone, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri vivai, magazzini/locali e celle di frigoconservazione al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

#### **Art. 8 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione della varietà clonale di pioppo 'Aleramo', individuata dalla DITTA, dovrà essere immediatamente segnalata al CREA.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa sarà di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione fosse talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza, per il quale il CREA si riserva di valutare la specifica tipologia (esclusiva/non esclusiva) nonché di negoziare gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare il materiale genetico di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione e la protezione varietale con nuova denominazione.

#### **Art. 9 - Garanzie e contraffazione**

La varietà clonale di pioppo 'Aleramo' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA, si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Al fine di meglio individuare eventuali usi non autorizzati, su richiesta il CREA comunicherà alla DITTA il nominativo delle altre DITTE in possesso di altri contratti di licenza non esclusiva per il clone 'Aleramo'.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà clonale di pioppo 'Aleramo' dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati sostenuti da elementi concreti, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti che siano ritenuti autori di dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi.

Qualora il CREA decidesse di iniziare un'azione legale in rapporto ad una presunta contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece il CREA decidesse di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una presunta contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

#### **Art. 10 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

#### **Art. 11 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione**

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Al termine del presente contratto, oppure nell'ipotesi di risoluzione anticipata dello stesso le Parti concordano fin d'ora che la varietà clonale di pioppo 'Aleramo' ritorni nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non possa avviare ulteriori moltiplicazioni della varietà stessa.

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale vegetale del clone denominato 'Aleramo' in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni. La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso.

#### **Art. 12 - Diritto di recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto al termine della campagna annuale di vendita, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso. Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 13 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Il corrispettivo previsto dal presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

#### **Art. 14 - Norme applicabili e controversie**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 15 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato al Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà). Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

##### Per il CREA

##### **CREA-Centro di ricerca Foreste e Legno**

Strada Frassineto 35

15033 Casale Monferrato

Tel: 0142 330900

E-mail: [fl@crea.gov.it](mailto:fl@crea.gov.it)

PEC: [fl@pec.crea.gov.it](mailto:fl@pec.crea.gov.it)

p.c.

##### **CREA-UDG5 | Ufficio Trasferimento tecnologico**

Via Archimede 59

00197 ROMA (RM)

E-mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it)

PEC: [trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it)

##### Per la DITTA

.....

Via .....

Tel: .....

E-mail: .....

PEC: .....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

#### **Art. 16 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 15 del presente contratto.

**La Ditta si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.**

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 8 pagine, n. 10 premesse e n. 16 articoli, annulla e sostituisce ogni precedente accordo di concessione della varietà (se pertinente) e viene sottoscritto dalle Parti

in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) *oppure* in due originali.

**CREA**

Il Direttore Generale

.....

*(firmato digitalmente ai sensi del CAD)*

**(Ditta)**

Il Legale Rappresentante

.....

*(firmato digitalmente)*

solo nel caso di firma olografa deve essere firmata anche la parte di approvazione specifica seguente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 del presente Contratto.

**CREA**

Il Direttore Generale

.....

*(timbro e firma)*

**(Ditta)**

Il Legale Rappresentante

.....

*(timbro e firma)*